



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

Oggi ventisei Marzo duemilaquindici alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato ai sensi del combinato disposto dell'art.38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, dello Statuto Comunale e del vigente regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, con appositi avvisi a domicilio.

All'appello risultano :

CASTALDINI GIORGIO	Presidente Consiglio	Presente
LO CONTE DANIELA	Sindaco	Presente
GARDENGHI SIMONA	Consigliere Comunale	Presente
GAMBERINI PAOLO	Consigliere Comunale	Presente
TUGNOLI GIANFRANCO	Consigliere Comunale	Presente
BONFIGLIOLI GIORGIA	Consigliere Comunale	Presente
MARZOLA ERICA	Consigliere Comunale	Presente
LAZAR NINA	Consigliere Comunale	Presente
RICCHI CHIARA	Consigliere Comunale	Presente
ZONARELLI DANNYE	Consigliere Comunale	Presente
BIANCHI LUCA	Consigliere Comunale	Presente
MORINI MAURIZIO	Consigliere Comunale	Assente
TRENTI CARLO	Consigliere Comunale	Presente
SERASINI CLAUDIA	Consigliere Comunale	Presente
DE PASQUALE ANGELO	Consigliere Comunale	Presente
CAZZARA GABRIELE	Consigliere Comunale	Presente
MINISSALE GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente

Partecipano alla seguente adunanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 3^ comma del vigente Statuto Comunale, i seguenti assessori non consiglieri:

PUZZO SALVATORE BERTAGNONI GIULIANA GALLI NADIA NIGRO FABIO

Presiede CASTALDINI GIORGIO, svolge le funzioni di verbalizzante il Segretario DOTT.SSA PETRUCCI RITA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

LAZAR NINA BIANCHI LUCA DE PASQUALE ANGELO



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE n. 17 del 26 marzo 2015

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

Dato atto che gli argomenti delle deliberazioni dal n. 12 al n. 19 riguardano aspetti collegati con l'approvazione del Bilancio di previsione e sono pertanto strettamente connessi, il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio, li pone in discussione congiunta per poi procedere ad approvazione dei singoli punti. La verbalizzazione degli interventi è riportata pertanto al punto 12.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti, conservati a cura del Segretario Comunale.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Visti i commi da 639 a 728 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell' IMU;

Visto il comma 707 e seguenti della predetta norma, che modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili a partire dall'anno di imposta 2014 nonché la Legge 28/10/2013 n. 124 che ha disposto l'abolizione della prima rata IMU per le abitazioni principali (escluso quelle accatastate in categoria A1- A 8- A9 e relative pertinenze, per gli immobili delle Cooperative a proprietà indivisa, IACP, per i terreni e per i fabbricati rurali), e l'ulteriore art. 2 della Legge 124/2013 che ha disposto inoltre l'esenzione per la seconda rata dell' IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a partire dal 1 luglio 2013, e agli immobili destinati alla ricerca scientifica dall'anno di imposta 2014;

Visto inoltre l'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 133/2013 che ha previsto l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, nella considerazione che l'esenzione vale solo per i terreni posseduti e condotti dagli agricoltori, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Visto il D.M. 24 dicembre 2014, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): *“è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del Decreto Legge 201 del 2011”*;

Visto l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che stabilisce vincoli relativi alle aliquote IMU e TASI;

Ritenuto:

- nell'ottica di garantire la massima semplificazione negli adempimenti in carico ai contribuenti, di porre a zero l'aliquota TASI per gli immobili diversi dalla abitazione principale e dalle altre fattispecie per cui è prevista l'esenzione dall'IMU, come da successiva deliberazione di Consiglio;
- conseguentemente, di prevedere l'aliquota IMU aumentata dello stesso valore dell'aliquota TASI che insisteva sulle medesime fattispecie, nell'annualità 2014;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte I – Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione n. 28 del 7 aprile 2014;

Dato atto che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo al Dr. Riccardo Barbaro le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

Dato atto che la proposta della presente delibera è stata esaminata dalla competente commissione consiliare in data 18 marzo 2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Con la seguente votazione: presenti n. 15 Consiglieri, favorevoli n. 15 Consiglieri, si approva all'unanimità

D E L I B E R A

1. di determinare con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU):

FATTISPECIE SOGGETTE ALL'IMPOSTA	
ALIQUOTE ANNO (per mille)	Aliquota
tutte le fattispecie non espressamente assoggettate a diversa aliquota	0,90%
Terreni agricoli	0,86%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Aree edificabili	0,86%
Abitazioni e relative pertinenze locate a canone libero e/o tenute a disposizione	1,00%
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7	0,60%
Abitazione principale di categoria diversa da A1, A8 e A9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALLA A.P. PER REGOLAMENTO	ESENTE
<ul style="list-style-type: none">unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	ESENTE
<ul style="list-style-type: none">unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Tale esenzione opera esclusivamente nel solo caso in cui <u>il comodatario</u> appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata <u>ad una sola unità immobiliare</u>	ESENTE
VEDASI ART.9-BIS LEGGE 80/2014 (conversione D.L.47/2014)	
<ul style="list-style-type: none">unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	1,00%
<ul style="list-style-type: none">unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;	ESENTE



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

UNITA' IMMOBILIARI EX LEGE ART. 1, COMMA 707 LEGGE STABILITA' 2014: <ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI EX LEGE LEGGE STABILITA' 2014: <ul style="list-style-type: none">• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)• immobili destinati alla ricerca scientifica	ESENTE
UNITA' IMMOBILIARI EX LEGE ART. 1, COMMA 708 LEGGE STABILITA' 2014 <ul style="list-style-type: none">• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011	ESENTE
abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti 1° grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale con residenza anagrafica; <u>tale aliquota si applica per le unità immobiliari che non rientrano nell'esenzione per assimilazione</u>	0,50%
abitazioni, comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, locate a " canone concordato " destinate ad abitazione principale con relativa residenza alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;	0,74%

DETRAZIONI	FATTISPECIE
Detrazione di € 200,00	abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente comprese le pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7

2. di stabilire, per finalità connesse alle verifiche fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata pena l'esclusione dal diritto, di presentare all'Ufficio Tributi Associato, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, apposita autocertificazione su modelli predisposti dall'ufficio;
3. di demandare all'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione, con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa;
4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati stimati ed attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri finanziari complessivi.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

5. di dare atto dell'acquisizione dei prescritti pareri circa il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come si evince dal relativo foglio inserito nella presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Delibera CC 17

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Giorgio Castaldini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rita Petrucci)

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rita Petrucci)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

è stata affissa all'Albo Pretorio fino al

Granarolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Rita Petrucci)